



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

San Marino, 13 novembre 2019/1719 d.F.R

Prot. n. 129345

Invio Via Mail

Spett.li

Organi di Stampa e di Informazione

= Loro sedi =

Oggetto : invio fac-simile schede elettorali e modalità di voto Elezioni Politiche 2019

Con la presente si trasmette in allegato facsimili delle schede elettorali adottate dalla Commissione Elettorale nella seduta del 5 novembre 2019 nonché le istruzioni sulle modalità di voto predisposte dall'Ufficio Elettorale di Stato.

Ai fini della pubblicazione sulla stampa – e delle simulazioni esemplificative di voto – ricordo, a tutti i destinatari della presente, di **riportare la dicitura "fac-simile" in ogni riproduzione delle schede elettorali.**

Le schede elettorali, in virtù dell'art.4 della Legge Qualificata del 5 agosto 2019 n.2, sono differenziate tra gli elettori residenti in Repubblica e gli elettori residenti all'estero.

I facsimili delle schede elettorali, in conformità alle disposizioni di legge (art.17 Legge n.6/1996, sostituito dall'art.9 Legge Qualificata n.1/2007, ulteriormente modificato dall'art.2 della Legge Qualificata n.3/2016 e dall'art.4 della Legge Qualificata n.2/2019) riproducono i contrassegni delle liste ed i nomi delle coalizioni, in base all'ordine riportato dal sorteggio effettuato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione Elettorale.

"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si contegga ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.

L'elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti.

In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.

Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.

Sono nulle le schede seguenti:

- le schede che non siano quelle di Stato;
- le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
- le schede non compilate con la matita copiativa.

Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.

Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore".

Inoltre sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Auspico la collaborazione di tutti gli organi di stampa e di informazione affinché le riproduzioni delle schede elettorali corredate dalle relative indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione più efficaci, immediati e accessibili a tutti, permetta agli elettori di orientarsi concretamente sulle modalità di voto.

Si invita pertanto a verificare con l'Ufficio Elettorale di Stato i testi che vorrete pubblicare con il contenuto di cui alla presente lettera, prima che gli stessi siano stampati o trasmessi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL SEGRETARIO DI STATO

Guerrino Zanotti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080